

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1922-C)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VINCELLI)

Comunicata alla Presidenza il 15 settembre 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

(V. Stampato n. 1922)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 giugno 1982

(V. Stampato Camera n. 3506)

modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1982

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 luglio 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1922-B riguardante la « Sistemazione del personale del Ministero dei trasporti assunto a contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979 » è un provvedimento di modesta portata la cui presentazione da parte del Governo si giustifica con l'intento di evitare ulteriori motivi di conflittualità sindacale nel travagliato settore del trasporto aereo.

Va messo in rilievo che la proposta del Governo presenta una struttura giuridica anomala, si muove in una logica di sanatoria e si inquadra in una situazione di carenza strutturale della Direzione generale dell'aviazione civile alla quale si pensava di porre rimedio con la legge 22 dicembre 1973, n. 825. È stata tale legge che ha autorizzato, a suo tempo, l'assunzione presso Civilavia di 350 unità di personale con contratto a termine in attesa di procedere al necessario ampliamento della pianta organica dell'Amministrazione.

Alla luce della esperienza maturata e delle indicazioni più volte poste all'attenzione dei due rami del Parlamento, la legge n. 825 si è rivelata del tutto insufficiente ad affrontare i complessi problemi dell'organo di governo dell'aviazione civile nel nostro Paese ed a dare adeguate risposte per una sua presenza incisiva nel settore.

Alle perplessità emerse in Commissione in sede di prima lettura e ribadite in Assemblea si è aggiunto il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali nel quale vengono avanzati dubbi di costituzionalità e viene inoltre ribadito quanto già rilevato nel parere espresso in prima lettura, vale a dire che « l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980 potrebbe favorire in futuro ulteriori e pericolose deroghe ai principi informatori della suddetta legge n. 312 ».

Pur tenendo nel dovuto conto queste considerazioni la 8ª Commissione ha ritenuto

di chiedere all'Assemblea di reiterare il suo voto favorevole, già espresso nella seduta del 17 giugno scorso, allorchè il Senato ha approvato il disegno di legge riconoscendone la portata circoscritta e recependone nel contempo le motivazioni di opportunità politica; bisogna infatti considerare che si tratta di poche unità da immettere in ruolo in sostituzione di altro personale, assunto prima del 30 aprile 1979 e poi dimessosi.

Nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento il testo approvato dal Senato è stato modificato con l'introduzione di un emendamento che riformula il primo comma dell'articolo unico del provvedimento.

L'emendamento recita testualmente: « La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica al personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981 ». In sostanza la Camera dei deputati ha voluto solo salvaguardare la posizione di coloro che risultavano effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ponendo con ciò un preciso ed invalicabile limite. Nell'esprimersi in senso favorevole all'approvazione del provvedimento la 8ª Commissione ha ribadito l'impegno di procedere speditamente affinché la struttura statale dell'aviazione civile, oggi costituita prevalentemente dalla Direzione generale per l'aviazione civile, possa avere un assetto totalmente rinnovato, meno burocratico e più operativo, in armonia con le esigenze che in campo interno e internazionale si manifestano nel settore. In questa ottica si è già proceduto all'istituzione dell'Azienda di assistenza al volo che ha costituito una tappa necessaria del processo di evoluzione strutturale dell'aviazione civile.

VINCELLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

5 agosto 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

Nel richiamare quanto esposto nel parere, espresso in data 16 giugno del corrente anno relativamente al disegno di legge n. 1922, la Commissione fa presente che l'articolo unico del disegno di legge in esame si presenta lesivo dei principi posti dagli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione.

La Commissione ribadisce altresì che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'articolo 31 della legge n. 312 del 1980 potrebbe favorire in futuro ulteriori e pericolose deroghe ai principi informatori della suddetta legge n. 312.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

5 agosto 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA*Articolo unico.*

L'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979.

I contratti relativi al personale di cui al precedente comma, che vengano a scadenza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente prorogati fino a tale data.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 65 milioni in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1982, valutata in lire 20 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2001 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

La norma di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche a favore del personale del Ministero dei trasporti che, assunto con contratto a termine, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, in data posteriore al 30 aprile 1979, si trovava in servizio al 31 dicembre 1981.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*